



TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

IL TRIBUNALE

ASTE
GIUDIZIARIE®
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott. Caterina Macchi Presidente

dott. Luisa Vasile Giudice

dott. Lorenzo Lentini Giudice rel.

ASTE
GIUDIZIARIE®

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso nei confronti di

IMPRIMA S.R.L. (P.IVA 02881510123), con sede in Bulgarograsso (CO), Via Ferloni n. 42, in persona del Commissario Giudiziale avv. Simona Pavone, nominato con sentenza n. 649/2025 (n. 878/2025 R.G.), ha pronunciato il seguente

ASTE
GIUDIZIARIE®

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- con sentenza depositata in data 11.9.2025, l'intestato Tribunale, decidendo sul ricorso depositato dalla società debitrice in proprio, dichiarava lo stato di insolvenza di IMPRIMA S.R.L., ai sensi degli artt. 1, 3, 5, 7, 8 del d.lgs. 270/1999;
- con la predetta sentenza il Tribunale nominava Commissario Giudiziale, su indicazione del Ministero competente (MIMIT), l'avv. Simona Pavone, affidando al Commissario Giudiziale la gestione dell'impresa fino all'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 270/1999;
- in data 16.10.2025 il Commissario Giudiziale depositava una prima relazione *ex art.* 30 d.lgs. 270/1999, richiedendo contestualmente la concessione di un congruo termine per l'integrazione della stessa, poiché risultavano ancora in corso di finalizzazione alcuni incarichi, affidati a professionisti indipendenti, per la redazione di pareri e perizie funzionali alle valutazioni in punto di prospettive di risanamento;
- in data 30.10.2025 questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza del Commissario Giudiziale, disponeva una integrazione della relazione sui profili di interesse richiamati nella motivazione del

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

provvedimento, ritenendo che *“la conoscenza degli esiti degli incarichi peritali affidati ai professionisti indipendenti sia necessaria per consentire al commissario giudiziale di esprimersi compiutamente sia “circa l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 27”, nell’ambito delle “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, sia ai fini di una puntuale ricostruzione dello “stato analitico ed estimativo delle attività” della impresa;*

- con relazione integrativa del 28.11.2025 il Commissario Giudiziale concludeva, sulla scorta dei pareri e delle perizie acquisite, per la sussistenza di *“una prospettiva ragionevolmente conseguibile, ai sensi del secondo comma dell’art. 27 del D.Lgs. n. 270/1999, di ripresa dell’attività imprenditoriale in riequilibrio economico della Società in relazione al plant di Bulgarograsso, quanto meno tramite la cessione per un verso del Ramo d’azienda costituito dal suddetto complesso aziendale e per altro verso degli altri cespiti aziendali sulla base, quindi, di un “Programma di cessione dei complessi aziendali”;*

- in data 10.12.2025 il competente Ministero faceva pervenire il parere ex art. 29 D.Lgs. 270/1999, rimettendo al Tribunale *“ogni più opportuna valutazione e determinazione in ordine all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero, in alternativa, della liquidazione giudiziale con eventuale prosecuzione dell’esercizio d’impresa”*, sulla scorta dei rilievi formulati all’interno del parere stesso;

rilevato, sotto il profilo procedurale, che:

- risultano effettuate, a cura del Commissario Giudiziale, le comunicazioni ai creditori di cui all’art. 28, c. 3 e 5, del d.lgs. 279/99, sia in occasione della prima relazione, sia successivamente al deposito della relazione integrativa;

- il Tribunale ha disposto la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 28, c. 4, d.lgs. 279/99 e gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dagli articoli 30, comma secondo, e 8, comma terzo, del d.lgs. 279/99, a cura della Cancelleria;

- nei dieci giorni successivi alle comunicazioni di cui all’art. 28, c. 3 e 5, d.lgs. 279/99, da parte del Commissario Giudiziale, e all'affissione dell'avviso di deposito della relazione, non sono pervenute osservazioni da parte di creditori o di altri eventuali interessati;

osservato nel merito che:

- ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 270/1999, possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese di cui sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, equilibrio da realizzarsi, alternativamente, attraverso la cessione dei complessi aziendali, nell’ambito di un programma di durata non superiore ad un anno, ovvero attraverso una ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, nell’ambito di un programma di durata non superiore a due anni;

- il Commissario Giudiziale, esclusa la fattibilità di un processo di ristrutturazione, ha ritenuto sussistenti concrete prospettive di recupero dell'attività imprenditoriale, in condizioni di equilibrio economico, limitatamente a uno dei rami d'azienda condotti dalla società (segnatamente il ramo produttivo insistente nell'impianto di Bulgarograsso, rappresentato dalla divisione *ink-jet*), mediante cessione a un soggetto terzo;

- il Commissario Giudiziale, al fine di supportare le proprie conclusioni, ha preliminarmente esaminato la struttura economico-patrimoniale dell'impresa nonché il mercato merceologico e geografico di riferimento, analizzando altresì le cause dell'insolvenza, riconducibili a *“una pluralità di fattori, tra i quali: (i) l'inefficienza nella gestione delle risorse; (ii) l'eccesso di capacità produttiva; (iii) la diminuzione della domanda dei prodotti/servizi offerti sul mercato”*;

- sulla scorta dei plurimi incarichi peritali conferiti a professionisti indipendenti e, in particolare, dei risultati della perizia affidata al Prof. Paolo Gualtieri (avente a oggetto la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio delle attività imprenditoriali e l'accertamento del valore del ramo di azienda, costituito dallo stabilimento di Bulgarograsso, oggetto della potenziale cessione), il Commissario Giudiziale ha evidenziato come il *“ramo d'azienda ink-jet di Bulgarograsso presenti concrete prospettive di equilibrio economico perché i ricavi necessari per raggiungerlo corrispondono a una piccola quota del fatturato sviluppato da Imprima fino a poco tempo fa. Inoltre anche il piano alla base dell'offerta presentata da Tintseta indirettamente indica che l'equilibrio economico delle attività integrate con quelle dell'acquirente può essere raggiunto con un incremento contenuto dei ricavi”*;

- le previsioni del Commissario Giudiziale appaiono ponderate, nella misura in cui poggiano su una perizia analitica, che assume vari scenari potenziali, evidenzia i rischi sottesi e individua specificamente i volumi di fatturato necessari per il mantenimento in equilibrio del ramo d'azienda oggetto di cessione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del potenziale acquirente;

- le conclusioni del Commissario sono corroborate dalle manifestazioni di interesse pervenute in relazione al ramo d'azienda *ink-jet di Bulgarograsso*, inclusa un'offerta irrevocabile di acquisto (sia pure formulata a valori inferiori a quelli di stima), a dimostrazione dell'interesse attuale che tale ramo d'azienda suscita nel mercato, siccome caratterizzato da un livello tecnologico ritenuto dal perito moderno e competitivo;

- i margini di incertezza sull'esito di un programma di cessione, connessi al verificarsi delle condizioni sulle quali poggia il conseguimento effettivo dell'equilibrio (condizioni scrupolosamente evidenziate nella perizia Gualtieri), sono fisiologicamente connaturati al carattere prognostico delle presenti valutazioni, che presentano una componente ineliminabile di *alea*;

- i rilievi formulati nel parere del Ministero competente (che conclude rimettendosi alle valutazioni del Tribunale) non sono ostativi all'apertura dell'amministrazione straordinaria, atteso che:

a) non risulta pendente presso questa Sezione alcun procedimento di accertamento dell'insolvenza di Vertitex s.p.a., socio unico di Imprima s.r.l.;

b) eventuali contestazioni dei licenziamenti da parte dei lavoratori in "esubero", con relativa appostazione di fondo rischi per potenziali contenziosi, costituiscono profili che esulano dalle valutazioni di questa fase, dovendo ancora celebrarsi l'udienza di verifica dello stato passivo;

c) la riduzione del numero dei dipendenti al di sotto della soglia di cui all'art. 2 del d.lgs. 270/1999, eventualmente verificatasi nel c.d. "periodo di osservazione", non rileva ai fini del giudizio di ammissione all'amministrazione straordinaria, dovendosi fare riferimento ai requisiti dimensionali al momento della sentenza che dichiara l'insolvenza (Cass. Civ., sez. I, 10.2.2022, n. 4342);

d) sotto il profilo della tempistica necessaria per il completamento del programma di cessione, l'arco temporale richiamato dal Commissario Giudiziale (da gennaio ad aprile 2026) rappresenta una mera stima, che in alcun modo comprime la durata massima prevista dalla legge (pari a un anno dall'apertura);

e) la cessione di uno soltanto dei rami d'azienda (sostanzialmente coincidente con l'impianto di Bulgarograsso) non osta all'apertura dell'amministrazione ordinaria, non sussistendo alcun onere di cedere l'intera azienda per accedere alla procedura, ma anzi risultando implicito nel sistema di norme che disciplinano l'istituto la volontà del legislatore di preservare la continuità limitatamente a quei rami aziendali idonei a generare reddito in condizioni di equilibrio economico;

f) sotto il profilo delle ricadute occupazionali, le valutazioni del Commissario Giudiziale (sostenute dalle varie perizie allegate alla relazione) confermano che la cessione del ramo d'azienda *ink-jet* consentirebbe la salvaguardia di circa una trentina di posti di lavoro, a fronte dello scenario alternativo liquidatorio, che vedrebbe il licenziamento di tutti i dipendenti;

g) l'alternativa evocata nelle conclusioni del parere (liquidazione giudiziale con eventuale prosecuzione dell'esercizio di impresa) non appare in concreto fattibile, ove solo si consideri che la produzione della società è ferma da oltre un semestre.

Considerato che l'accertamento del passivo avverrà all'udienza già fissata con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

ritenuto infine opportuno confermare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 270/1999, i provvedimenti sulla gestione (allo stato affidata al Commissario Giudiziale) emanati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, fino alla nomina del Commissario Straordinario;

letto l'art. 30 D. Lgs. 270/1999;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Imprima s.r.l., con sede legale in Bulgarograsso (CO), via Ferloni n. 42

NOMINA giudice delegato il dott. Lorenzo Lentini

CONFERMA l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Giudiziale, sino alla nomina del Commissario Straordinario da parte del competente Ministero

CONFERMA l'udienza per l'esame dello stato passivo al giorno **18.2.2026**, ore 10, avanti al giudice delegato

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito del presente provvedimento e per le forme di pubblicità previste dagli articoli 30, comma secondo, e 8, comma terzo, del d.lgs. 270/99.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Sezione Civile del 23/12/2025

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi